

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5119 del 20/12/2016
Oggetto	Dlgs.387/2003 - Autorizzazione Unica, Determina della Provincia di Modena n. 319 del 20/12/2010, dell'impianto di cogenerazione alimentato a biogas, realizzato in Via Campodoso n. 36 nel Comune di Finale Emilia (MO) - Società Agricola Mattioli Energia S.r.l. - Aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 118 del 19/05/2016 e della DGR n. 1648 del 17/10/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5264 del 19/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno venti DICEMBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

Oggetto: Dlgs.387/2003 - Autorizzazione Unica, Determina della Provincia di Modena n. 319 del 20/12/2010, dell'impianto di cogenerazione alimentato a biogas, realizzato in Via Campodoso n. 36 nel Comune di Finale Emilia (MO) - Società Agricola Mattioli Energia S.r.l. - Aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 118 del 19/05/2016 e della DGR n. 1648 del 17/10/2016

Il giorno 27/07/2016, la Società Agricola Mattioli Energia S.r.l. ha richiesto ad ARPAE SAC di Modena la modifica non sostanziale della Determinazione n. 319 del 20/12/2010 relativa all'impianto di cogenerazione a biogas in oggetto, per adeguamento al Decreto 19 maggio 2016, n. 118, *“Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006”*.

La Società ha inoltre precisato che l'adeguamento dei limiti delle emissioni dell'impianto alla normativa di cui al suddetto Decreto non comporta nessuna variazione tecnica, strutturale né impiantistica.

La Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*, ha assegnato le funzioni amministrative in materia di Autorizzazioni energetiche all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), con decorrenza dal 01/01/2016.

Ai fini del presente atto si fa riferimento alla seguente normativa:

- L. 07/08/1990 n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- D.Lgs. 29/12/2003, n.387 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;
- D.M. Sviluppo Economico 10/09/2010 *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- D.Lgs. 03/03/2011, n. 28 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*;
- L.R. 30/07/2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*
- L.R. 23/12/2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”*;
- Decreto Ministeriale 19 maggio 2016, n. 118, *“Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006”*;
- Delibera di Giunta Regionale 17/10/2016, n. 1648, Modifiche alla D.G.R. 1496/2011: Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del Dlgs 152/2006 *“Norme in materia ambientale”*.

Su istanza della società Agricola Mattioli Energia S.r.l., il progetto definitivo dell'intervento e delle opere connesse necessarie alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto è stato sottoposto alla procedura unica di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del Dlgs.387/2003.

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas, di potenzialità 999 kW, che con un funzionamento di 8000 h/a, produce 7.840 MWh di energia elettrica al netto degli autoconsumi. Il cogeneratore produce inoltre 577 kW di energia termica, che viene utilizzata per il riscaldamento dei fermentatori. Il cogeneratore è alimentato dal biogas prodotto nei fermentatori contenenti le biomasse vegetali e, in minor parte, nella vasca di stoccaggio del liquame zootecnico.

L'Autorizzazione Unica alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto idroelettrico è stata rilasciata ai sensi dell'art. 12 del Dlgs.387/2003, con Determinazione del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati della Provincia di Modena n. 319 del 20/12/2010.

Nel corso della valutazione istruttoria dell'impianto, è stato rilevato che il gruppo elettrogeno di cogenerazione, avendo potenza termica nominale non superiore a 3 MW, non è sottoposto ad autorizzazione ai sensi della norme in materia di emissioni in atmosfera, in quanto definito "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" (art.272 c.1, DLgs 152/2006).

L'esercizio dell'impianto è comunque soggetto a quanto stabilito dall'art.271 c.1, ossia al rispetto dei valori limite e delle condizioni di utilizzo appositamente previsti dagli allegati I e X della Parte quinta del DLgs 152/2006. La Società si è impegnata tuttavia a rispettare valori limite di emissione inferiori a quelli di legge.

Pertanto la prescrizione n.5 della suddetta Determinazione di Autorizzazione riporta:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Nell'esercizio dell'impianto dovranno essere rispettati i seguenti valori limite di emissione:

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – GRUPPO ELETTROGENO DI COGENERAZIONE JENBACHER "ciclo Otto" DI POTENZA TERMICA IN INGRESSO 2.462 kWt E POTENZA ELETTRICA PRODOTTA DI 999 kWe

Portata massima	3.653 Nmc/h
Altezza minima	10 m
Durata	24 h/g
Concentrazione massima di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nmc (*)
Carbonio Organico Totale	150 mg/Nmc (*)
Acido Cloridrico	10 mg/Nmc (*)
NOx (come NO2)	450 mg/Nmc (*)
Monossido di Carbonio	500 mg/Nmc (*)

Impianto di depurazione delle emissioni:

Catalizzatore ossidativo

(*) Limiti riferiti ad un tenore di Ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume

Il Decreto Ministeriale 19 maggio 2016, n. 118, "Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai

sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006" è entrato in vigore il 15/07/2016 ed all'art. 1 comma 1 ha stabilito che:

1. Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella della lettera a) è modificata come segue:
 - a) alla voce «carbonio organico totale (COT)» sono aggiunte le seguenti parole «escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»;
 - b) il valore «150 mg/Nm³» del primo rigo è sostituito dal seguente «100 mg/Nm³».[...]

Al comma 4 è inoltre stabilito che:

4. Per gli impianti installati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento i pertinenti valori di emissione in atmosfera contenuti nel presente regolamento devono essere rispettati entro il 31 dicembre 2016. A tal fine, fatti salvi gli impianti soggetti all'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il gestore dello stabilimento richiede all'autorità competente l'aggiornamento dell'atto autorizzativo entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, indicando gli eventuali adeguamenti degli impianti. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni il gestore assicura comunque la realizzazione degli adeguamenti ed il rispetto dei pertinenti valori di emissione in atmosfera contenuti nel presente regolamento entro il 31 dicembre 2016; resta fermo il potere dell'autorità competente di provvedere all'aggiornamento anche successivamente alla scadenza di tali sessanta giorni.[...]

La Regione Emilia-Romagna ha recepito tale aggiornamento con la Delibera di Giunta Regionale 17/10/2016, n. 1648, Modifiche alla D.G.R. 1496/2011: Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del Dlgs 152/2006 "Norme in materia ambientale".

Ai sensi della normativa sopraccitata, la Società Agricola Mattioli Energia S.r.l. ha presentato nei termini la richiesta di aggiornamento dell'atto autorizzativo, dichiarando contestualmente che non sono necessarie variazioni tecniche, strutturali e impiantistiche per il rispetto del nuovo limite di emissione.

Alla luce di quanto sopra riportato, la prescrizione n. 5 della Determinazione della Provincia di Modena n. 319 del 20/12/2010 di Autorizzazione Unica dell'impianto in oggetto deve essere modificata come di seguito evidenziato:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Nell'esercizio dell'impianto dovranno essere rispettati i seguenti valori limite di emissione:

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – GRUPPO ELETTROGENO DI COGENERAZIONE JENBACHER “ciclo Otto” DI POTENZA TERMICA IN INGRESSO 2.462 kWt E POTENZA ELETTRICA PRODOTTA DI 999 kWe

Portata massima	3.653	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nmc (*)
Carbonio Organico Totale (COT) (**)	100	mg/Nmc (*)
Acido Cloridrico	10	mg/Nmc (*)

NOx (come NO2)	450 mg/Nmc (*)
Monossido di Carbonio	500 mg/Nmc (*)

Impianto di depurazione delle emissioni:
 Catalizzatore ossidativo

(*) Limiti riferiti ad un tenore di Ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume

(**) **escluso il metano**

È opportuno precisare che la Determinazione della Provincia di Modena n. 319 del 20/12/2010 rimane valida per tutti gli aspetti non inerenti le modifiche apportate dal presente atto.

Il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Rompianesi, Direttore della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po 5 e il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Giovanni Rompianesi, Direttore responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena e visibile sul sito web dell' Ente www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Direttore determina

- di modificare la prescrizione n. 5 della Determinazione della Provincia di Modena n. 319 del 20/12/2010 di Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di cogenerazione alimentato a biogas di potenza 999 kWe, realizzato in Via Campodoso n. 36 nel Comune di Finale Emilia (MO), intestata alla Società Agricola Mattioli Energia S.r.l., con sede legale in Corso Giuseppe Mazzini n.7, Finale Emilia (MO), come di seguito riportato:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Nell'esercizio dell'impianto dovranno essere rispettati i seguenti valori limite di emissione:

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – GRUPPO ELETTROGENO DI COGENERAZIONE JENBACHER "ciclo Otto" DI POTENZA TERMICA IN INGRESSO 2.462 kWt E POTENZA ELETTRICA PRODOTTA DI 999 kWe

Portata massima	3.653 Nmc/h
Altezza minima	10 m
Durata	24 h/g
Concentrazione massima di inquinanti:	
Materiale particolato	10 mg/Nmc (*)
Carbonio Organico Totale (COT) (**)	100 mg/Nmc (*)
Acido Cloridrico	10 mg/Nmc (*)
NOx (come NO2)	450 mg/Nmc (*)
Monossido di Carbonio	500 mg/Nmc (*)
Impianto di depurazione delle emissioni:	
Catalizzatore ossidativo	

(*) Limiti riferiti ad un tenore di Ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume

(**) **escluso il metano**

- di stabilire che la Determinazione della Provincia di Modena n. 319 del 20/12/2010 rimane valida per tutti gli aspetti non inerenti le modifiche apportate dal presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale della citata Determinazione n. 319/2010;
- di trasmettere copia del presente atto alla società Agricola Mattioli Energia S.r.l. ed ai competenti Servizi di ARPAE Modena;
- di stabilire che il presente atto autorizzativo viene rilasciato fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione dell'atto all'interessato.

IL DIRETTORE DI
ARPAE-SAC DI MODENA
dott. Giovanni Rompianesi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.